



Questura di Ascoli Piceno

TABELLA DEI GIOCHI VIETATI

VISTI gli artt. 110 del T.U. delle leggi di P.S. R.D. 18.6.1931 N. 773 e 195 del Regolamento del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 6.5.1940 n. 635).

VISTA la tabella dei giochi vietati vidimata dal Questore di Ascoli Piceno in data 06.03.2001

VISTE le circolari 557/B.720.12001(1) datata 15.2.2001 e 557/A/223.420.1 del 5.12.2003 del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S.

Nel pubblico interesse è fatto divieto di praticare i seguenti giochi:

A) GIOCHI DELLE CARTE

BACCARAT
BASETTA
BERLINA
BESTIA
BIRIBIZZO
BRISCOLA FRANCESE
CAMUFFO
CARATELL
CHEMIN DE FER
COCCO
COCINCINA
CUCU'
MERCANTE IN FIERA
NASO
NOVE
PASSA A MANCA DIECI
PITOCCHETTO
PIATTELLO
PASSATELLA

PONSETTE
PRIMIERA SEMPLICE

POKER
QUINDICI
QUINTIGLIA

ECARTE'
ERBETTE
FARAONE
ELUSSATA
GOFFETTO
GOFFO
LAQUINE'
LANZICHENETTO
LAUSQUENET
MACAO O NOVE
MAUS O BESTIA
MAZZETTI
ROVERINO
SETTE E MEZZO
TAMPO
TERZIGLIO
TIRATE TRE CARTE
TRENTA
TRENTACINQUE

TRENTUNO
TURCHINELLO

UNDICI E MEZZO
VENTUNO
ZECCHINETTA

B) BIGLIARDO

BANCO
BATTIFONDO
BIGLIARDINO AUTOMATICO
BIGLIARDINO FRANCESE
BIGLIARDINO INGLESE
SLOT MACHINE
CAPPOTTA COLLE COCCETTE
CASSA TRENTUNO
CASSETTA O CARRATELLA
CAVATINO
GIARDINETTO
BIGLIARDINO ITALIANO
ALLA TROTTOLA
BEB SPRING POCHET
BIANCA E NERA
CAMPANELLO

MACAO COL BIGLIARDO

NOVE E MACAO
ROSSA E BIANCA

ROSSA E NERA
TRUCCO INGLESE

C) ALTRI GIOCHI

AEROPLANO
ALLEANZA
BACHET BAL
BIANCA O BELLA BIANCA
BIANCA O BELLA BIRINCA
BILL-BALL
BAULE
BOUCHETTE
CAROSELLO
CAVALLINO
CITTÀ DI MILANO
LA ROULETTE
LOTTERIA MERCANTILE
MORRA
PASSATELLA
PELOTA O PASSA BASSA
PICCOLO CORRIDORE
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
CON DISCO GIREVOLE

DADI
FIERA
FOOT-BALL-STAR
GARE MOTONAUTICHE
GIBELLINO
GIOCO DEI CAVALLI
GIOCO DELLE 3 CARTE
GIOCO DELLE 24 CARTE
GIOCO DELLE 3 TAVOLETTE
GIOCO DEI 3 PORTAFOGLI
IL FANTINO
TESTA O CROCE
TIRO AL BIANCO
TIRO ELETTRICO
TOCCO
TOMBOLA
TORNELLO
TORRETTA

TRENO LAMPO
VENTIQUATTRO PALLINE
NUMERATE
VIROTTA

SFERA GIRANTE
TENNIS BALL

Anche se non menzionati nella presente tabella, si considerano vietati tutti i giochi d'azzardo e le scommesse, comunque svolti, pur se con l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici.

Sono giochi d'azzardo, ai sensi dell'art. 721 del Codice Penale, quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

Art. 110 commi 4 - 5 - 6 - 7 - 7 bis e 8 TULPS R.D. 773/1931

Comma 4 - L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

Comma 5 - Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatiche per i giochi gestiti dallo Stato.

Comma 6 - Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 Euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Comma 7 - Si considerano altresì apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita ad 1 euro, che distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio ... Dal 1° maggio 2004 tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione, in uno degli apparecchi del gioco lecito, essi sono rimossi, così come previsto dall'art. 39, comma 7 della Legge 326/2003.

Comma 7 bis - Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Comma 8 - L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.-

Negli esercizi previsti dagli artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931, ai fini della tutela dei minori, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possono creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Art. 195 REG.TO TULPS R.D. 635/1940

"La tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 del TULPS RD 773/1931, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. Nelle sale da biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa."

Ascoli Piceno, 5.5.2004

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
POLIZIA AMMUNIZIONE E SOCIALE
Dr. D. ROMOLI

IL QUESTORE
(D'Angelo)

